

Cernita di sentenze e decisioni
della Corte europea dei diritti dell'uomo
1° trimestre 2016

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [Meier contro la Svizzera](#) del 9 febbraio 2016 (n.°10109/14)

Divieto di lavori forzati (art. 4 par. 2 CEDU); obbligo imposto a un detenuto di lavorare oltre l'età pensionabile.

Il caso in esame riguarda l'obbligo imposto a un detenuto che ha superato l'età pensionabile di lavorare in carcere.

Invocando l'articolo 4 paragrafo 2 CEDU, il ricorrente ha fatto valere una violazione del suo diritto a non essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio e ha sottolineato di aver raggiunto l'età pensionabile.

La Corte ha rilevato che non vi era sufficiente consenso tra gli Stati Membri del Consiglio d'Europa sulla questione della possibilità di imporre obbligatoriamente ai detenuti di lavorare dopo l'età pensionabile. Di conseguenza, ha sottolineato, da un lato, che le autorità svizzere godevano di un notevole margine di apprezzamento e, dall'altro, che nessun divieto assoluto potrebbe derivare dall'articolo 4 della Convenzione. Il lavoro obbligatorio effettuato dal ricorrente durante la sua detenzione poteva quindi essere considerato come «lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta», ai fini dell'articolo 4 della Convenzione. Di conseguenza, esso non costituiva «lavoro forzato o obbligatorio» ai sensi di detto articolo (unanimità).

Sentenza [Di Trizio contro la Svizzera](#) del 2 febbraio 2016 (n.°7186/09)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) combinato con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); calcolo di una rendita d'invalidità secondo il cosiddetto «metodo misto».

Nel giugno 2002, la ricorrente ha lasciato il suo impiego a tempo pieno per problemi alla schiena. Da giugno 2002 fino alla nascita dei suoi gemelli ha percepito una rendita d'invalidità del 50 per cento. In seguito, l'indennità è stata revocata, a causa del cosiddetto «metodo misto» applicato sulla base delle indicazioni della ricorrente, secondo le quali dopo la nascita dei figli avrebbe continuato a esercitare un'attività lucrativa al 50 per cento, dedicando il resto del tempo alle attività domestiche e all'educazione dei figli.

Invocando l'articolo 8 CEDU, la ricorrente ha contestato l'applicazione del «metodo misto» al calcolo del suo grado d'invalidità. Invocando pure l'articolo 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con gli articoli 6 (diritto ad un processo equo) e 8 della Convenzione, la ricorrente ha denunciato una discriminazione.

Applicabilità dell'articolo 8 CEDU

La Corte ha ritenuto che il presente caso rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 8, in particolare per quanto riguarda il suo aspetto «familiare», visto che l'applicazione del metodo misto avrebbe potuto influire sull'organizzazione della vita familiare e professionale della ricorrente e del suo coniuge. Ha inoltre ritenuto che il caso tocca anche l'aspetto «privato» dell'articolo 8, nella misura in cui il metodo misto svantaggia le persone che desiderano lavo-

rare a tempo parziale rispetto a quelle che esercitano un'attività lucrativa a tempo pieno e a quelle che non lavorano affatto. La Corte ha concluso che il metodo misto interessa nella stragrande maggioranza dei casi le donne che, dopo la nascita di uno o più figli, desiderano ridurre il loro tasso d'occupazione e, quindi, che la ricorrente può essere considerata vittima di una discriminazione fondata sul sesso ai sensi dell'articolo 14 CEDU.

Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU

La Corte ha ammesso che, sostanzialmente, l'obiettivo dell'assicurazione invalidità è di coprire il rischio della perdita della possibilità di esercitare un'attività remunerata o le mansioni consuete che l'assicurato potrebbe svolgere se non soffrisse di danni alla salute. Ha tuttavia ritenuto che questo obiettivo debba essere definito alla luce della parità dei sessi. Ha inoltre osservato che, verosimilmente, se la ricorrente avesse lavorato al 100 per cento o se si fosse dedicata interamente alle attività domestiche, avrebbe ricevuto un'rendita d'invalidità parziale. Secondo la Corte è chiaro che il rifiuto di riconoscere alla ricorrente il diritto a una rendita si basa sulle indicazioni da essa fornite di ridurre l'attività lucrativa per dedicarsi all'economia domestica e alla cura dei figli. La Corte ha concluso che, di fatto, per la maggior parte delle donne che desiderano lavorare a tempo parziale in seguito alla nascita dei figli, il metodo misto, applicato nel 98 per cento dei casi alle donne, è discriminatorio. Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (quattro voti contro tre)¹.

Sentenza [Bédat contro la Svizzera](#) del 29 marzo 2016 (n.°56925/08) (Grande Camera)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); condanna di un giornalista a una multa per aver pubblicato documenti coperti dal segreto istruttorio in un procedimento penale.

Il caso in esame riguarda la condanna di un giornalista a una multa per aver pubblicato, nel 2003, documenti coperti dal segreto istruttorio durante il procedimento penale in corso contro un automobilista che aveva investito dei pedoni, uccidendone tre e ferendone otto prima di precipitare dal ponte di Losanna («Tragedia sul ponte di Losanna»).

Invocando l'articolo 10 CEDU, il giornalista ha lamentato che la sua condanna penale aveva violato il suo diritto alla libertà di espressione.

Nella sentenza pronunciata il 1°luglio 2014, la Camera aveva concluso, con quattro voti contro tre, la violazione dell'articolo 10 CEDU. Successivamente, tuttavia, il Governo svizzero ha chiesto il rinvio del caso alla Grande Camera.

La Grande Camera ha ritenuto che la pubblicazione di un articolo che traccia un quadro molto negativo dell'imputato, quando l'istruzione è ancora in corso, è suscettibile di influenzare il seguito della procedura. Questa circostanza giustificerebbe l'adozione da parte delle autorità nazionali di misure dissuasive, quali il divieto di divulgare informazioni segrete. Pur ammettendo che l'imputato avrebbe potuto interporre ricorso di diritto civile per pregiudizio alla vita privata, ha ritenuto che l'esistenza nel diritto nazionale di simili vie di ricorso non esoneri lo Stato dall'obbligo positivo di proteggere la vita privata di ogni imputato in un procedimento penale, e questo in misura ancora maggiore nel caso in esame, visto che al momento della pubblicazione dell'articolo litigioso l'imputato era in detenzione, ovvero vulnerabile, e verosimilmente soffriva di turbe di psichiche. La Grande Camera ha anche ritenuto che la sanzione inflitta al giornalista non ha costituito un'ingerenza sproporzionata nell'esercizio del suo diritto alla libertà di espressione. Nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU (15 voti contro 2).

¹ (domanda di rinvio alla Grande Camera).

Decisione [Tabbane contro la Svizzera](#) del 1° marzo 2016 (n.°41069/12)

Diritto all'accesso a un tribunale e diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU) e diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); impossibilità di ricorrere contro la sentenza pronunciata da un tribunale della Corte internazionale di arbitrato.

Il caso in esame concerne la contestazione della risoluzione di una controversia dinanzi a un tribunale della Corte internazionale di arbitrato a Ginevra.

Appellandosi agli articoli 6 paragrafo 1 e 13 CEDU, il ricorrente ha deplorato, tra l'altro, di essere stato privato della possibilità di fare appello al Tribunale federale svizzero per ricorrere contro la procedura di arbitrato. A suo avviso, l'articolo 192 della legge federale sul diritto internazionale privato non era compatibile con l'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione. La Corte ha constatato che il ricorrente, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, ha stipulato un contratto con la società, che includeva una clausola arbitrale con la quale le parti rinunciavano, espressamente e liberamente, alla possibilità di adire i tribunali ordinari. Ha osservato che l'articolo 192 della legge federale sul diritto internazionale privato, che prevede la possibilità per le parti di escludere completamente l'impugnabilità di una decisione arbitrale, riflette una scelta di politica legislativa che risponde al desiderio del legislatore svizzero di aumentare l'attrattiva e l'efficacia dell'arbitrato internazionale in Svizzera. La legislazione svizzera, limitando l'accesso a un tribunale, ha perseguito un fine legittimo, vale a dire favorire lo sviluppo dell'arbitrato nel rispetto dell'autonomia negoziale e non può essere considerata sproporzionata. Irricevibilità (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Armani Da Silva contro il Regno Unito](#) del 30 marzo 2016 (n.°5878/08) (Grande Camera)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); inchiesta condotta sull'uccisione con colpi d'arma da fuoco di un uomo nella metropolitana di Londra

Il caso in esame riguarda l'uccisione di un cittadino brasiliano da parte di agenti di polizia che l'avevano erroneamente ritenuto un attentatore suicida. Sua cugina ha deplorato che lo Stato non aveva assolto il suo obbligo di provvedere a che gli agenti responsabili rispondano del decesso del cugino, visto che l'inchiesta condotta sui fatti non era sfociata in alcun provvedimento disciplinare nei loro confronti.

Considerata la procedura nel suo insieme, la Corte ha concluso che le autorità del Regno Unito non sono venute meno all'obbligo che incombe loro in virtù dell'articolo 2 CEDU di condurre un'indagine effettiva tesa all'identificazione e, se del caso, alla punizione dei responsabili. La decisione di non avviare un'azione penale nei confronti degli agenti indagati non è frutto di un vizio dell'indagine o di una complicità o tolleranza dello Stato in relazione ad atti illeciti, ma è stata resa da un procuratore che, dopo aver esaminato tutti gli aspetti della vicenda nel quadro di un'inchiesta approfondita, aveva concluso che non vi erano sufficienti elementi a carico degli agenti responsabili. Nessuna violazione dell'articolo 2 CEDU (13 voti contro 4).

Sentenza [F.G. contro la Svezia](#) del 23 marzo 2016(n.°43611/11) (Grande Camera)

Diritto alla vita (art. 2) e divieto di tortura, di pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 3); rifiuto di accordare l'asilo a un cittadino iraniano convertitosi al Cristianesimo in Svezia.

Il caso in esame riguarda il rifiuto di accordare l'asilo a un cittadino iraniano convertitosi al Cristianesimo in Svezia. Il ricorrente ha addotto in particolare che la sua espulsione alla volta dell'Iran lo avrebbe esposto a un reale rischio di essere perseguitato e punito o condannato

a morte a causa del suo passato politico nel Paese e della sua conversione dall'Islam al Cristianesimo.

La Corte ha sottolineato che questo caso solleva importanti questioni riguardanti gli obblighi che incombono alle parti in una procedura d'asilo. Ha ritenuto che non si possa affermare che le autorità svedesi, nel loro rifiuto di concedere l'asilo, abbiano concluso a torto che il richiedente era un militante o un oppositore politico discreto e che quindi non aveva bisogno della protezione della Svezia. Nel contempo ha tuttavia anche concluso che le attività politiche del ricorrente sono state apprezzate in maniera adeguata nell'ambito della procedura d'asilo. Per quanto concerne la conversione di quest'ultimo al Cristianesimo, invece, la Corte ha constatato che le autorità svedesi non hanno mai valutato il rischio che il ricorrente avrebbe corso se fosse tornato in Iran. Secondo la Corte, indipendentemente dall'atteggiamento del ricorrente (ovvero dal fatto che non abbia invocato la sua conversione a sostegno della sua prima domanda d'asilo), le autorità nazionali hanno l'obbligo – considerato il carattere assoluto degli articoli 2 e 3 CEDU – di rivalutare d'ufficio tutti gli elementi di cui hanno preso conoscenza prima di pronunciarsi sull'espulsione dell'interessato. Nessuna violazione degli articoli 2 e 3 CEDU per quanto riguarda il passato politico del ricorrente in Iran. Violazione degli articoli 2 e 3 CEDU se il ricorrente fosse espulso alla volta dell'Iran senza che le autorità svedesi abbiano rivalutato le conseguenze della sua conversione religiosa (unanimità).

Sentenza [Blokhin contro la Russia](#) del 23 marzo 2016 (n.°47152/06) (Grande Camera)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU) e diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 e 3 CEDU); detenzione di 30 giorni inflitta a un ragazzo di dodici anni dopo una procedura iniqua.

Il caso in esame riguarda la detenzione di 30 giorni di un dodicenne affetto da patologie psichiche e neurocomportamentali in un centro di detenzione provvisorio per delinquenti minorenni. La Corte ha ritenuto che il giovane non ha ricevuto le cure mediche necessarie in occasione del suo internamento nel centro di detenzione e, quindi, che vi è stata violazione dell'articolo 3 CEDU. Ha inoltre rilevato che l'internamento del minore nel centro non poteva essere ordinato in base all'articolo 5 paragrafo 1 lettera d CEDU, che autorizza la «detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione», vista l'assenza dello scopo educativo della misura. Le autorità che avevano disposto l'internamento del minore avevano di fatto invocato una «correzione comportamentale» e la necessità di impedire la reiterazione di reati simili, motivi questi che non figurano tra quelli che l'articolo 5 CEDU riconosce come legittimi.

La Grande Camera ha aderito alla conclusione della Camera, secondo cui il procedimento che ha portato all'internamento del minore nel centro di detenzione provvisoria era di carattere penale ai fini dell'articolo 6 CEDU, pur non rivestendo questo carattere nel diritto russo, in particolare perché le giurisdizioni interne hanno fondato la loro decisione di internamento principalmente sull'infrazione commessa dall'interessato. Ha concluso che sono stati violati i diritti della difesa dell'interessato, perché è stato interrogato dalla polizia senza essere assistito da un avvocato, e che le deposizioni dei due testimoni che non sono stati escussi sono state ritenute come motivi giustificanti il suo collocamento in detenzione provvisoria. La Corte ha anche sottolineato l'importanza dell'attuazione di garanzie procedurali a tutela dell'interesse superiore e del bene dei minori quando ne è in gioco la libertà e che la situazione dei minori disabili può richiedere garanzie supplementari per assicurare loro una protezione sufficiente. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità). Violazione dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3 CEDU (maggioranza).

Sentenza [Bergmann contro la Germania](#) del 7 gennaio 2016 (n.°23279/14)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); nessuna pena senza legge (art. 7 CEDU); prolungamento retroattivo della detenzione preventiva di un criminale pericoloso.

Il caso in esame concerne il prolungamento retroattivo della detenzione preventiva ordinata nei confronti del ricorrente oltre al termine massimo di dieci anni previsto all'epoca della commissione del reato e della condanna.

È la prima volta che la Corte si occupa della compatibilità tra la Convenzione e la detenzione preventiva a fini terapeutici ordinata nei confronti di un criminale condannato; misura questa fondata sul nuovo quadro legale che regge la detenzione preventiva in Germania.

La Corte conclude che la detenzione preventiva ordinata nei confronti del ricorrente poteva essere giustificata dall'articolo 5 paragrafo 1 lettera e CEDU, che prevede la detenzione quando il soggetto è «alienato». Ha osservato, in particolare, che le giurisdizioni tedesche avevano preso atto della turba psichica del ricorrente – una devianza sessuale – che richiede un trattamento medico e una terapia. Da quando è stato collocato in un nuovo stabilimento di detenzione, il ricorrente beneficia di programmi terapeutici studiati appositamente per i detenuti affetti da turbe psichiche. La sua detenzione preventiva, inoltre, non è arbitraria, poiché il Giudice tedesco ha constatato che, nonostante la sua età avanzata, il ricorrente può ancora essere considerato un pericolo per la collettività. La Corte ha anche rilevato che nei casi simili a quello del ricorrente, in cui la detenzione preventiva è stata prolungata per curare una turba psichica, la natura e l'obiettivo di questo tipo di detenzione non possono più essere qualificati come una «pena» secondo l'articolo 7 CEDU. Nessuna violazione degli articoli 5 e 7 CEDU (unanimità).

Sentenza [A.K. contro il Liechtenstein \(n. 2\)](#) del 18 febbraio 2016 (n. 10722/03)

Diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole (art. 6 par. 1 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); controversia riguardante la proprietà di due società per azioni nel Liechtenstein.

Il ricorrente ha fatto valere due violazioni dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. In primo luogo, i cinque giudici della Corte costituzionale competenti per l'esame del suo caso non sarebbero stati imparziali, in particolare perché ciascuno di essi aveva preso parte alla decisione sulle domande di ricusazione contro gli altri quattro giudici e, in secondo luogo, il processo condotto dinanzi ai tribunali del Liechtenstein sarebbe durato troppo a lungo. Infine, invocando l'articolo 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo), ha deplorato la mancanza di un rimedio effettivo di ricorso per denunciare l'eccessiva durata del processo.

Per quanto riguarda l'imparzialità dei giudici della Corte costituzionale, in riferimento al caso *A.K. contro il Liechtenstein* del 9 luglio 2015 (n.°38191/12 ; cfr. rapporti trimestrali, 3° trimestre 2015), la Corte ha ritenuto legittimi i dubbi del ricorrente circa l'imparzialità dei cinque giudici, considerate le procedure scelte da questi ultimi per respingere le sue domande di ricusazione. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU.

Riguardo alla durata del processo, la Corte ha constatato che il processo dinanzi alla Corte regionale è durato più di quattro anni e mezzo. In particolare, la Corte regionale ha impiegato più di due anni e tre mesi per redigere la sentenza. La Corte – e prima di lei la Corte costituzionale – ha qualificato irragionevole questo «periodo di inattività». Ha inoltre constatato che il rimborso delle spese processuali da parte della Corte costituzionale non rappresenta una riparazione adeguata per l'eccessiva durata del processo. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (durata del processo).

Per quanto riguarda il diritto ad un ricorso effettivo, la Corte ha constatato che il richiedente non disponeva di un rimedio effettivo di ricorso che avrebbe potuto accelerare il procedimento dinanzi alla Corte regionale o fornirgli una riparazione adeguata per i ritardi subiti. Violazione dell'articolo 13 CEDU.

Sentenza [Szabo e Vissy contro l'Ungheria](#) del 12 gennaio 2016 (n.°37138/14)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza (art. 8 CEDU); legge ungherese antiterrorismo.

Il caso in esame concerne la nuova legge antiterrorismo ungherese introdotta nel 2011. La Corte ha ammesso che oggi la lotta contro il terrorismo può giustificare il ricorso da parte dei Governi a tecnologie di punta, in particolare a tecniche di sorveglianza massiccia delle comunicazioni per evitare incidenti imminenti. Ciononostante, la Corte ha ritenuto che la legge in questione non fornisca le garanzie necessarie per contrastare gli abusi. Di fatto, in Ungheria chiunque può essere sottoposto ad atti di indagine segreta, visto che le nuove tecnologie permettono al Governo di intercettare facilmente le masse di dati di persone anche al di fuori della categoria inizialmente interessata dall'operazione. L'Esecutivo può inoltre ordinare simili atti di indagine senza alcun controllo, e senza che siano oggetto di un apprezzamento circa la loro effettiva necessità e, infine, senza la possibilità di interporre ricorso effettivo, giudiziario o di altra natura. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Görmüş e altri contro la Turchia](#) del 19 gennaio 2016 (n.°49085/07)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); misure prese dalle autorità per identificare le fonti di un articolo in base a documenti confidenziali.

Il caso in esame concerne tre settori della libertà di espressione, ovvero la tutela delle fonti dei giornalisti, la diffusione di informazioni confidenziali e la protezione dei *whistle-blower*. La Corte ha giudicato che l'articolo pubblicato da un settimanale sulla base di documenti militari «confidenziali» relativi a un sistema di classificazione dei giornalisti «favorevoli» o «contrari» alle forze armate era suscettibile di contribuire al dibattito pubblico. Sottolineando l'importanza della libertà di espressione riguardo a fatti d'interesse pubblico e della protezione delle fonti dei giornalisti, anche nel caso in cui si tratti di funzionari che segnalano irregolarità sul posto di lavoro, la Corte ha constatato che l'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione dei giornalisti, in particolare nel loro diritto di comunicare informazioni, non era proporzionata al fine legittimo perseguito, non rispondeva a un bisogno sociale impellente e quindi non era necessaria in una società democratica. Questa ingerenza era costituita dall'ordine di perquisizione, estrazione e conservazione da parte delle autorità di tutti i dati informatici del settimanale, anche di quelli estranei ai fatti, al fine di identificare i funzionari *whistle-blower*. Infine, la Corte ha ritenuto che questa misura era tale da dissuadere le potenziali fonti dall'aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni d'interesse pubblico, comprese quelle riguardanti le forze armate. Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza [Kalda contro l'Estonia](#) del 19 gennaio 2016 (n. 17429/10)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); diniego opposto a un detenuto di accedere via Internet a informazioni giuridiche.

Nel caso in esame un detenuto ha lamentato il diniego oppostogli dalle autorità di accedere a tre siti Internet contenenti informazioni giuridiche gestiti dallo Stato e dal Consiglio d'Europa. La Corte ha giudicato in particolare che gli Stati non sono tenuti a fornire ai detenuti l'accesso a Internet. Tuttavia, se uno Stato contraente autorizza un simile accesso, deve anche motivare il rifiuto dell'accesso a determinati siti. Nel caso di specie, i motivi di sicurezza ed economici adottati per vietare al ricorrente l'accesso ai tre siti Internet in questione non legittimavano l'ingerenza nell'esercizio da parte dell'interessato del suo diritto a ricevere informazioni. Le autorità estoni avevano oltretutto già adottato misure di sicurezza per quanto riguarda l'uso di Internet da parte dei detenuti, mettendo a loro disposizione computer confi-

gurati a tal fine, sotto il controllo delle autorità penitenziarie e sopportandone i relativi costi. Le giurisdizioni nazionali non hanno inoltre valutato nel dettaglio i potenziali rischi per la sicurezza derivanti dall'autorizzazione di accedere ai tre siti aggiuntivi in questione, considerando che questi ultimi erano gestiti da un'organizzazione internazionale e dallo Stato stesso. Violazione dell'articolo 10 CEDU (sei voti contro uno).